



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6681 DEL 28/07/2020

OGGETTO: Avviso pubblico per l'ammissione di n. 30 (trenta) partecipanti ai corsi di formazione manageriale per direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del S.S.N., ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 484/1997 e dell'articolo 3-bis, comma 9 del d.lgs. n. 502/1992.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il D.lgs. n. 502/1992, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*", in particolare il comma 9 dell'articolo 3bis che prevede: la Regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del D.P.R. n. 484/1997, alla frequenza di un corso di formazione manageriale;

Visto il D.P.R. n. 484/1997, recante "*Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo*

livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”, in particolare l’art. 1, comma 1 che stabilisce che il conferimento dell’incarico di direttore sanitario è subordinato al conseguimento dell’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 7 del medesimo D.P.R. 484/1997;

Visto il D.lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 *“Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”*, in particolare l’articolo 3 *“Disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN”*;

Vista la L.R. n. 11/2015, recante *“Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”*, in particolare gli articoli 36 e 36-bis;

Visto il Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 *“Rettifica del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016)”*;

Preso atto che l’incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario sono conferiti a norma, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell’art. 36 della sopra citata L.R. n. 15/2011, a coloro che sono iscritti in appositi elenchi regionali di idonei;

Preso, altresì, atto che, come stabilito dall’art. 36, comma 4-ter della L.R. n. 15/2011, *“ai fini dell’inserimento negli elenchi degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario, in analogia a quanto previsto per i Direttori generali, ai candidati è richiesto il possesso dell’attestato di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e relativo al profilo da ricoprire, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 9 del D.lgs. 502/1992 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della repubblica 10 dicembre 1997, 484”*;

Dato atto che l’incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario di aziende sanitarie regionali è conferito, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 171/2016, dal direttore generale, a soggetti iscritti nei rispettivi elenchi regionali di idonei, di cui all’art. 36bis a coloro che.

per l’incarico di direttore amministrativo (art. 36, comma 3)

- sono in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto 65 anni e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione,

per l’incarico di direttore sanitario (art. 36, comma 4)

- sono in possesso di laurea in medicina e chirurgia che non abbiano compiuto 65 anni e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;

Visto l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 10 luglio 2003, per la definizione dei criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, recepito con d.g.r. n. 146 del 25 febbraio 2004;

Vista la deliberazione n. 879 del 2 agosto 2018, *“Pianificazione per il triennio 2018/2020 della formazione in ambito sanitario”*, con la quale la Giunta regionale ha incaricato il competente Servizio di predisporre atti di autorizzazione all’attivazione di corsi di formazione manageriale per l’alta dirigenza delle Aziende sanitarie e dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche (punto 6 del dispositivo), affidando al Consorzio Scuola Umbra di

Amministrazione pubblica (Consorzio SUAP) la gestione organizzativa, didattica e finanziaria dei corsi medesimi;

Vista la legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2008, “*Costituzione del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica*”, in particolare il comma 2 dell’articolo 3;

Vista la deliberazione n. 1332 del 16 novembre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto che il Consorzio SUAP, ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa e contabile, è altresì conforme al modello organizzativo dell’*in house* nello svolgimento della propria attività istituzionale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 11038 del 25 ottobre 2017, con cui viene precisato che, a decorrere dal 2001 la Regione Umbria ha svolto corsi di formazione manageriale, affidando prima alla Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra”, poi, in seguito alla sua istituzione, al Consorzio SUAP la logistica e l’attività organizzativa di tali corsi;

Dato atto che è in corso di svolgimento la procedura per l’ammissione al corso di formazione manageriale per Direttore generale di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere ed altri enti del S.S.N. ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 171/2016, di cui alla d.d. n. 5762 del 1° luglio 2020;

Evidenziata la necessità di attivare anche la procedura per l’ammissione ai corsi di formazione manageriale per direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del S.S.N., ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 484/1997 e dell’articolo 3-bis, comma 9 del d.lgs. n. 502/1992;

Preso atto che il citato Accordo Stato Regioni 10 luglio 2003 stabilisce durata, aree formative e metodologia didattica dei corsi di formazione manageriale di cui trattasi, allo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale e, quindi, riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, agli indicatori di qualità dei servizi della sanità pubblica, alla gestione delle risorse umane, ai criteri di finanziamento e agli elementi di bilancio e controllo, così come vengono definiti nell’allegato A dell’Accordo medesimo;

Preso atto che la durata dei corsi deve essere pari a 120 ore e che i partecipanti non devono superare il 20% di assenza delle ore previste per ciascun modulo formativo e che il superamento di tale limite comporta l’esclusione dall’esame finale. Il periodo di formazione può essere sospeso per gravidanza, puerperio o malattia, fermo restando che l’intera sua durata non può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell’ambito di altro corso. Il non raggiungimento delle ore di frequenza minima, per ogni modulo, comporta l’esclusione dal corso;

Preso atto, altresì, che i partecipanti che hanno frequentato almeno l’80% del totale delle ore, sono ammessi al colloquio finale, al superamento del quale, la Regione rilascia un certificato attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi;

Dato atto che l’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 2003 stabilisce i contenuti formativi dei corsi di che trattasi, in particolare:

- a) organizzazione e gestione dei servizi sanitari,
- b) indicatori di qualità dei servizi – sanità pubblica,
- c) gestione delle risorse umane,
- d) criteri di finanziamento ed elementi di bilancio e controllo;

Considerato che la metodologia didattica è di tipo prevalentemente attivo. Le lezioni tradizionali (lezioni frontali) sono affiancate da strumenti quali analisi e discussione di casi didattici, incident, role playing, simulazioni e griglie di analisi, finalizzati a favorire, tramite la discussione in piccoli gruppi di lavoro, l’apprendimento dei contenuti oggetto del corso;

Considerato, altresì, che è possibile prevedere l’utilizzo della formazione a distanza per un massimo del 30% del monte ore di formazione previsto per ciascuna area tematica; le ore di

formazione erogate a distanza sono considerate ore equivalenti ai fini della certificazione di frequenza sotto la responsabilità del direttore dei corsi. L'erogazione della formazione a distanza deve prevedere meccanismi di autovalutazione e sistemi di interazione con il docente responsabile dell'attività e con il resto della classe in modo sincrono e/o differito;

Dato, altresì, atto che nel caso in cui non possa essere garantita l'attività di formazione in aula, secondo le norme di sicurezza per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la stessa può essere svolta a distanza con modalità sincrona e/o asincrona;

Preso atto che il Servizio Amministrativo e Risorse umane del S.S.R. provvede all'esame delle domande pervenute al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 dell'Avviso, predisponendo un elenco, in ordine alfabetico da approvare con proprio atto;

Valutato che, nel caso in cui le domande di partecipazione superino il numero dei posti previsti, deve essere formulato un elenco dei partecipanti da ammettere al corso che tenga conto dell'anzianità di servizio nella funzione dirigenziale e, in subordine, della minore età; in questo caso il corso può essere organizzato in più edizioni, da realizzare entro l'anno 2021;

Preso atto che il *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, approvato dalla *Commissione nazionale per la formazione continua*, al paragrafo 4.1. "Esoneri", stabilisce che i partecipanti che conseguono l'attestato di formazione manageriale sono esclusi dall'obbligo di conseguire i crediti formativi ECM, nell'anno in cui si conclude l'attività formativa;

Preso atto che con d.g.r. n. 1265 del 18 dicembre 2019 si è stabilito che la commissione giudicatrice dell'esame finale viene costituita dal Consorzio SUAP ed è composta nel modo seguente:

- Presidente (un rappresentante designato dalla Regione tra il personale con qualifica dirigenziale esperto in materie giuridico-amministrative),
 - due docenti del corso, designati dal Consorzio,
 - un segretario verbalizzante, designato dal Consorzio,
- e che gli attestati di formazione manageriale sono sottoscritti dall'Assessore regionale alla Salute e Politiche Sociali;

Ritenuto di dover attivare i corsi di formazione manageriale per direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del S.S.N., ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 484/1997 e dell'articolo 3-bis, comma 9 del d.lgs. n. 502/1992, mediante l'emanazione di un avviso pubblico per l'ammissione di n. 30 (trenta) partecipanti, di cui almeno il 50% destinato al personale dipendente del Servizio sanitario umbro;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di emanare l'avviso pubblico per l'ammissione di n. 30 (trenta) partecipanti ai corsi di formazione manageriale per direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del S.S.N., ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 484/1997 e dell'articolo 3-bis, comma 9 del d.lgs. n. 502/1992;
2. di approvare i seguenti documenti che si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:

- Avviso pubblico (Allegato 1),
 - programma dei corsi (Allegato 2),
 - facsimile domanda (Allegato 3),
 - facsimile curriculum vitae (Allegato 4)
 - facsimile certificato di formazione manageriale (Allegato 5);
3. di stabilire che le domande devono essere presentate, esclusivamente tramite propria casella di posta elettronica certificata, entro il termine perentorio di venti (20) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, Serie *Avvisi e concorsi* e nel canale Bandi <http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi>, nonché nel sito istituzionale, all'interno della sezione "Salute", nella pagina dedicata <http://www.regione.umbria.it/salute/formazione-manageriale>;
 4. di stabilire che il Servizio Amministrativo e Risorse del SSR provvede all'esame delle domande e alla formulazione dell'elenco dei partecipanti da ammettere al corso; nel caso in cui le domande siano in numero pari o inferiore ai posti disponibili, l'elenco viene predisposto in ordine alfabetico mentre, in caso di domande superiori a 30, l'elenco viene formulato tenendo conto della maggiore anzianità di servizio e, in subordine, della minore età; in quest'ultimo caso il corso viene organizzato in più edizioni, da realizzare entro l'anno 2021;
 5. di affidare, in nome e per conto della Regione Umbria, al *Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (Consorzio SUAP)* la gestione organizzativa, didattica e finanziaria del corso in oggetto, la cui prima edizione deve concludersi entro il 30 ottobre 2020;
 6. di stabilire che il programma di dettaglio, predisposto sulla base dell'Allegato A dell'Accordo Stato Regioni 10 luglio 2003, sarà fornito ai partecipanti ai corsi all'inizio dell'attività formativa;
 7. di stabilire che, nel caso di mancata conferma alla partecipazione da parte di un candidato utilmente collocato nell'elenco di cui al precedente punto 4), il Consorzio SUAP può scorrere l'elenco stesso, fino al raggiungimento del numero di 30 partecipanti;
 8. di dare atto che, ai sensi del paragrafo 4.1. "Esoneri" del *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, approvato dalla *Commissione nazionale per la formazione continua*, i partecipanti che conseguono l'attestato di formazione manageriale sono esclusi dall'obbligo di conseguire i crediti formativi ECM, nell'anno in cui si conclude l'attività formativa;
 9. di dare atto che la commissione giudicatrice dell'esame finale, come stabilito con d.g.r. n. 1265 del 18 dicembre 2019, è costituita dal Consorzio SUAP, previa designazione del rappresentante regionale, con funzioni di presidente;
 10. di stabilire che l'Amministratore unico del Consorzio SUAP, ad avvenuto superamento del colloquio finale dei partecipanti al corso, trasmette al competente Servizio regionale l'elenco dei candidati che hanno superato il colloquio;

11. di dare atto che il competente Servizio approva, con apposito atto, l'elenco dei candidati che hanno superato il colloquio finale, ai fini del rilascio dei relativi attestati di formazione e dell'iscrizione nell'apposito registro regionale;
12. di dare atto che l'attestato conseguito viene rilasciato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 484/1997 e dell'articolo 3-bis, comma 9 del d.lgs. n. 502/1992 e consente di partecipare all'avviso pubblico per la formazione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del S.S.R.;
13. di dare atto che il corso non comporta oneri a carico del Servizio Sanitario regionale in quanto i relativi costi saranno coperti con la quota di iscrizione pro-capite che viene fissata in € 3.000,00 da corrispondere al Consorzio SUAP, secondo le modalità stabilite dallo stesso;
14. di stabilire che il presente atto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel sito internet istituzionale nella pagina dedicata all'interno della sezione "Salute" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel canale "Bandi";
15. di notificare il presente atto al Consorzio SUAP e alle Aziende Sanitarie regionali, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale dell'Umbria e ad Umbria Salute e Servizi Scarl, anche al fine di darne la più ampia divulgazione;
16. di dichiarare l'atto immediatamente efficace.

Perugia lì 28/07/2020

L'Istruttore
Anna Maria Felici
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 28/07/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Ivana Ranocchia
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 28/07/2020

Il Dirigente
Dr. Luca Conti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2